

GUALTIERO DEL TITOLO DI SANTA CECILIA CARDINALE BASSETTI

Per grazia di Dio e della Sede Apostolica
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI PERUGIA-CITTA' DELLA PIEVE

Prot. 7/2018/D

DECRETO DI REGOLAMENTAZIONE DEL SUONO DELLE CAMPANE

Da tempo immemorabile l'uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana. Esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana. Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, manifestando parimenti attenzione alle odierne condizioni sociali.

Il significato del suono delle campane è illustrato nel n. 1455 del *Benedizionale*: «Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore».

Anche nella nostra Diocesi si rende opportuna una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi da una parte le caratteristiche tipicamente religiose e che rispetti dall'altra le attuali esigenze della popolazione.

Pertanto con il presente atto, sentito il parere del Consiglio Presbiterale,

DECRETIAMO

che nell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- annunciare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di piet  popolare;
- accompagnare, in particolari circostanze, le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti pi  importanti della vita della comunit  cristiana (celebrazioni di sacramenti, feste, lutti...);
- richiamare - al mattino, a mezzogiorno e al tramonto - il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell'Ordinario del luogo.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati,   consentito
- nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 - nei giorni festivi dalle ore 7.30 alle ore 22.00.

Costituiscono eccezione la Notte di Natale (24 dicembre), la Veglia Pasquale, la Veglia di Pentecoste, la Memoria della Venuta della Santa Casa (9 dicembre), la festa patronale delle singole localit .

3. Gli orari indicati nel n. 2 devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore; la mezz'ora sia indicata con uno o due tocchi.
4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i tre minuti, con eccezione delle solennit , in cui non si dovr  per  eccedere la durata di cinque minuti. La durata del suono per altri scopi (per *l'Angelus* o in occasione di particolari solennit , della festa patronale, della morte di un fedele...) non deve di norma superare i cinque minuti; non deve in ogni caso eccedere quella tradizionalmente praticata nelle singole comunit .
5. L'intensit  del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull'eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto   inserito, le campane mantengano la funzione di segno e siano quindi percepibili da parte dei fedeli.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche quando il suono   riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.


Confidiamo nel doveroso rispetto di detta normativa, che deve essere portata a conoscenza dell'intera Comunit  diocesana.

Il presente Decreto entrer  in vigore dal 14 Febbraio 2018, *Mercoled  delle ceneri*.

Dato a Perugia, presso la residenza arcivescovile, il 14 Febbraio A.D. 2018.

Don Marco Pezzanera
Cancelliere Arcivescovile

Soc. Marco Pezzanera



Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo Metropolita